

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Sommario

Indice generale

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

*Art. 1 - Oggetto del Regolamento*³

*Art. 2 - Principi e finalità*³

Art. 3 - Competenze del Sindaco

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Ambito di applicazione

Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti

Art. 6 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà

Art. 7 - Modalità di detenzione

Art. 8 - Abbandono di animali

Art. 9 - Avvelenamento di animali

*Art. 10 – Fuga, cattura e soppressione immotivata degli animali*⁷

Art. 11 - Smarrimento di animali

Art. 12 - Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

Art. 13 - Conduzione e trasporto di animali

Art. 14 - Commercio al dettaglio di animali

*Art. 15 - Toelettatura animali*⁰

*Art. 16 - Impianti per animali da compagnia*⁰

*Art. 17 - Addestramento di animali*⁰

*Art. 18 - Pet Therapy*¹

*Art. 19 - Animali di proprietà nelle case di riposo o strutture di ricovero*¹

*Art. 20 - Animali in premio, in omaggio o in esibizione*¹

*Art. 21 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali*²

*ART. 22 Attività Circensi e mostre zoologiche itineranti*¹²

Art. 23 - Destinazione di cibo per animali

Art. 24 - Scelte alimentari

Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile

Art. 26 - Commissione comunale Ambiente e Consulta Affari animali

TITOLO III – CANI

*Art. 27 - Definizione dei bisogni*⁴

Art. 28 – Custodia, a titolo privato, dei cani in recinto

Art. 29 – Cucciolate

*Art. 30 - Nulla osta per detenzione di cani*¹⁵

*Art. 31 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche*¹⁵

Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

Art. 33 - Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio

Art. 34- Servizio cattura

Art. 35 - Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo

Art. 36 - Interventi per la prevenzione di comportamenti aggressivi

TITOLO IV - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 37 - Colonie Feline

Art. 37 bis - Detenzione dei gatti di proprietà

Art. 38 - Detenzione di volatili

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie per volatili

Art. 40 - Detenzione di specie animali acquatiche

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Sanzioni

Art. 43 - Inumazione di animali

Art. 44 - Organi accertatori

Art. 45 – Vigenza del Regolamento

Art. 46 - Abrogazione di norme

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

~~1.~~—Il presente Regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere degli animali nel rispetto delle loro esigenze biologiche ed etologiche, promuovendo politiche che favoriscano la diffusione di valori etici e culturali finalizzati allo sviluppo di una corretta interazione persona-animale.

~~2.~~—Le norme qui previste sono adottate nel rispetto delle leggi nazionali e regionali cui si fa implicito riferimento.

~~3.~~Il presente regolamento è stato declinato nel rispetto del linguaggio di genere.

Art. 2 - Principi e finalità

~~1.~~—Il Comune di Livorno, secondo il dettato dell'art. 2 della Costituzione, vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, riconosce il diritto di ogni individuo, singolo o in Associazioni, di provvedere alla cura degli animali presenti sul territorio cittadino, nelle forme e limiti stabiliti dal presente Regolamento e contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti di chi possiede o detiene animali che ostacoli la serena convivenza interspecifica.

~~2.~~—Il Comune di Livorno, nel rispetto della propria tradizione di tolleranza e integrazione con soggetti di culture e linguaggi diversi dal proprio, in armonia con quanto stabilito nel Trattato dell'Unione Europea di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007 da ventisette Stati, riconosce nello sviluppo di una corretta interazione persona-animale uno strumento che educa alla convivenza nella diversità e favorisce lo sviluppo della personalità, soprattutto nelle fasi dell'infanzia, adolescenza e terza età.

~~3.~~—Il Comune di Livorno, in base alla normativa vigente, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà verso di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono e, nell'osservanza dei principi contenuti nelle Convenzioni internazionali in materia, promuove campagne per informare, sensibilizzare e educare la cittadinanza, fornendo strumenti di conoscenza relativi alle problematiche che scaturiscono dalla presenza animale nel contesto urbano, in modo da prevenire l'insorgere di conflittualità intraspecifiche e interspecifiche.

~~4.~~—Il Comune di Livorno, riconoscendo che il mantenimento del rapporto affettivo persona-animale è un valore sociale, può promuovere iniziative affinché le fasce deboli della popolazione, e in particolare quella anziana, possano continuare a vivere o comunque avere contatti col proprio animale.

~~5.~~—Il Comune di Livorno promuove, sostiene le attività di Pet Therapy pubbliche e private, svolte da personale qualificato e con la collaborazione di animali idonei allo scopo, come da successivo art. 18.

~~6.~~—Per le finalità sopra indicate, il Comune di Livorno collabora con le Associazioni per la protezione degli animali iscritte nei Pubblici Albi e Registri presenti nel territorio, sia nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione che nelle azioni di contrasto al maltrattamento.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

~~6.1.~~Il Sindaco, sulla base di quanto disposto dagli artt. 823 e 826 del C.C., esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

~~6.2.~~Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/79, spetta la vigilanza sull'osservanza delle Leggi e delle norme relative alla protezione degli animali. Per l'attuazione delle disposizioni e la

realizzazione dei programmi previsti nel presente Regolamento, il Sindaco potrà adottare specifici provvedimenti applicativi e organizzativi, anche avvalendosi della collaborazione di:

- 6.2.a) altre strutture comunali;
- 6.2.b) la Consulta Affari Animali;
- 6.2.c) personale esterno con comprovate competenze specifiche.

~~6.3.~~ Per lo svolgimento delle attività di controllo il Sindaco opera tramite la Polizia Municipale, le altre Forze dell'Ordine e altri organismi eventualmente delegati allo scopo, coordinandone l'attività.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli animali che vivono sul territorio comunale nell'ambito di un rapporto di interazione e convivenza con l'essere umano, per come definito dalla normativa vigente. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali d'affezione di cui alla legge 281/91 e a tutte le specie di vertebrati e invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semi libertà.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento, oltre che i feti e gli embrioni animali, gli animali impiegati in attività già oggetto di specifica disciplina, per gli aspetti espressamente considerati, quali allevamento zootecnico, caccia, pesca, sperimentazione, derattizzazione, disinfestazione, giardini zoologici, bioparchi e centri di recupero nonché gli animali che vivono allo stato libero e non interagiscono con l'essere umano. Si applicano comunque le norme del presente regolamento quando si instauri un rapporto di convivenza e interazione tra di essi e la persona.

Art. 5 - Tutela degli animali – Divieti

- ~~1.~~ E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni di legge in materia.
- ~~2.~~ E' vietato tenere animali in isolamento, privi dell'acqua o del cibo necessario e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute, in luoghi umidi o insalubri, sprovvisti di idoneo riparo o in spazi insufficienti rispetto alle fisiologiche ed etologiche necessità di movimento. E' altresì vietato impedire il normale sviluppo delle caratteristiche etologiche e comportamentali specie-specifiche, pur nella salvaguardia delle esigenze di convivenza non conflittuale intraspecifica e interspecifica.
- ~~3.~~ E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita per i cani e per i gatti se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario. I cuccioli non possono essere venduti o ceduti se non identificati e iscritti alla competente anagrafe.
- ~~4.~~ E' vietato tenere i cani legati alla catena se non per il tempo strettamente necessario ad evitare pericoli imminenti per l'incolumità dell'animale stesso, di altri animali o di persone.
- ~~5.~~ E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza o danni fisici anche solo temporanei.
- ~~6.~~ Il trasporto di cani su motocicli o simili è consentito solo alle condizioni stabilite dal vigente codice della strada. E' vietato condurre animali al guinzaglio nelle strade con veicoli in movimento trainandolo con qualsiasi mezzo di locomozione sia esso bicicletta, moto, motorino, auto; E' consentito solo nelle aree verdi limitatamente alle biciclette ove non ci siano veicoli

in movimento a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo, utilizzando preferibilmente la pettorina al posto del collare.

- ~~7.~~ E' vietato utilizzare animali vivi per alimentare altri animali, tranne che ciò sia assolutamente indispensabile per il mantenimento delle condizioni di benessere ed il rispetto degli schemi comportamentali e nutrizionali degli animali stessi, previa attestazione medico veterinaria.
- ~~8.~~ In attuazione dei principi e delle previsioni contenute nella normativa vigente in materia di sperimentazione e vivisezione, l'Amministrazione si impegna a limitare e dissuadere l'utilizzo e l'allevamento in parola, incentivando e preferendo la conversione di stabulari utilizzatori in centri di ricerca che si avvalgono di metodi alternativi.
- ~~9.~~ Il Comune si impegna altresì a dissuadere l'allevamento di animali per ottenere pelli, pellicce o piume laddove debba autorizzare, in osservanza alle leggi vigenti, l'avvio di tali attività.
- ~~10.~~ E' vietato detenere o allevare anatre e oche tramite alimentazione forzata.
- ~~11.~~ E' vietato detenere animali in gabbie con la pavimentazione in rete fatta eccezione per gli uccelli ornamentali.
- ~~12.~~ E' vietato l'uso di strumenti e oggetti che provochino scosse elettriche, **di collari spray di qualsiasi genere**, di collari con punte rivolte all'interno e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire la naturale espressione vocale.
- ~~13.~~ E' vietato per i cani l'uso di museruole stringi - bocca, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attestino la necessità.
- ~~14.~~ È vietato tagliare o modificare code e orecchie di animali domestici, asportare speroni o artigli, asportare o limare denti, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare l'onisectomia e operare la devocalizzazione se non per scopo terapeutico.
- ~~15.~~ E' vietata, su tutto il territorio comunale, la colorazione degli animali per qualsiasi scopo; è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente.
- ~~16.~~ E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
- ~~17.~~ E' vietato l'uso di colle per catturare qualsiasi tipo di animale.
- ~~18.~~ E' vietato allevare, detenere e addestrare cani o altri animali a scopo di scommessa e/o di combattimenti o offesa alle persone o ad altri animali.
- ~~19.~~ E' vietato effettuare accoppiamenti o utilizzare metodi di istruzione e addestramento tesi ad esaltare la naturale aggressività dei cani e comunque degli animali in genere.
- ~~20.~~ E' vietato aizzare i cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, di altri animali o provocare il danneggiamento di cose.
- ~~21.~~ **È vietato qualunque servizio di trasporto a trazione animale.**
- ~~22.~~ E' vietato condurre animali senza guinzaglio in aree pubbliche ad eccezione delle aree di sgambatura. Nelle aree private è ammessa la conduzione senza guinzaglio qualora l'area sia delimitata da recinti o muri che non mettano in pericolo l'incolumità di persone e di altri animali e che non diano la possibilità all'animale di poter accedere alle zone trafficate da veicoli.

Art. 6 - Tutela degli animali - Obblighi e facoltà

1. E' fatto obbligo a chi detiene animali esotici e selvatici, detenuti in cattività, di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, ottimali per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici e/o aperti al pubblico.
2. E' permessa la liberazione, in ambienti adatti, di animali appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi della normativa vigente.
3. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire grandi opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone e aree interessate dalla presenza di animali selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea

collocazione temporanea e/o permanente nonché forme di tutela diretta per gli animali selvatici eventualmente presenti. A tal fine i soggetti sopra descritti dovranno acquisire preventivamente, l'assenso del competente Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno, che potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le Associazioni di volontariato, presenti sul territorio, per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona ritenuta idonea alle necessità alimentari e di ricovero degli animali e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita al referente della colonia la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.

4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune di Livorno con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare ed eventuali divieti normativi in vigore.

5. Chiunque detiene e utilizza animali deve accudirli e alimentarli secondo la specie, la razza alla quale appartengono e le loro condizioni di salute. In particolar modo, gli animali dovranno avere sempre a disposizione acqua da bere.

6. Nell'interesse del benessere degli animali e per ragioni igienico-sanitarie, la somministrazione di cibo al Piccione di città è consentita esclusivamente presso le apposite mangiatoie allestite dall'Amministrazione Comunale. A tale regolamentazione fanno eccezione gli allevatori di colombe domestici, compresi i piccioni viaggiatori, qualora svolgano la somministrazione in situazioni private e controllate. L'alimentazione dei piccoli uccelli selvatici nei giardini, balconi ed in altri spazi privati è consentita, utilizzando idonee mangiatoie e cibo adatto, e adottando tecniche opportune per non consentirne l'utilizzo da parte dei piccioni. E' vietato somministrare cibo al Gabbiano reale sia in spazi pubblici che privati, così come durante la navigazione di navi e altre imbarcazioni, perché non utile alla conservazione della specie, agli equilibri dell'ecosistema urbano, e al decoro della città nonché al mantenimento di un adeguato rapporto di convivenza con la cittadinanza. L'Amministrazione Comunale promuove campagne di educazione e sensibilizzazione sul corretto rapporto tra cittadini e fauna selvatica.

Art. 7 - Modalità di detenzione

1. E' vietato detenere animali in numero o in condizioni tali da recare pregiudizio al loro benessere.

2. In particolare, è vietato detenere animali in ambienti quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box,

casotti, terrazzi e balconi o altro in cui viene accertata anche solo una delle seguenti condizioni:

- a) illuminazione naturale assente o insufficiente;
- b) ventilazione assente o insufficiente;
- c) temperatura e/o umidità relativa dell'aria oltre i limiti ritenuti dannosi per gli animali;
- d) spazio a disposizione dell'animale tale da non consentire un'adeguata attività motoria.

3. E' vietato tenere animali da compagnia o selvatici **permanentemente** legati o alla catena.

4. In ogni caso i cani devono potersi muovere agevolmente e poter raggiungere il recipiente dell'acqua e il loro riparo, che deve avere le caratteristiche descritte ai commi precedenti.

5. E' vietato altresì l'uso delle cinghie sottopancia con punte.

6. E' vietato tenere cani e gatti in gabbie se non durante il trasporto o per motivi sanitari su disposizione scritta del medico veterinario o in occasione di mostre ed esposizioni o, per brevi periodi, in attesa di trattamenti igienici presso impianti di toelettatura autorizzati.

7. La detenzione di animali domestici nelle abitazioni dovrà essere effettuata con modalità tali da non determinare loro pregiudizio alla salute né inconvenienti igienici, e non recare danno, turbative e/o molestie alle persone o agli animali stessi.

8. Le specifiche tecniche relative alle modalità di custodia degli animali di affezione sono indicate nell'allegato n. 1 del presente regolamento. La necessità di eventuali deroghe a tali requisiti è attestata da un medico veterinario.

9. Si richiama l'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 11 dicembre 2012, n. 220, nel punto in cui andando a modificare l'art. 1138 del codice civile, in riferimento ai regolamenti di condominio, si esprime nei seguenti termini: *Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici*".

Art. 8 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo d'animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica.

Art. 9 - Avvelenamento di animali

1. Fatte salve eventuali responsabilità penali, è vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, escluse le operazioni di derattizzazione o disinfezione, che devono essere eseguite in rispetto della normativa vigente. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose lo segnala, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Amministrazione Comunale indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

2. Il Comune di Livorno, quando è di propria competenza, determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o del luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 10 – Fuga, cattura e soppressione immotivata degli animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, all'Ufficio competente per la tutela degli animali e alle Forze di Polizia. L'animale dovrà essere catturato da personale autorizzato con metodi incruenti e indolore o con l'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.

2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche, con attestazione del medico veterinario che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e all'Ufficio competente per la tutela degli animali con specificazione delle cause che hanno portato alla decisione.

3. La soppressione di cani e gatti ospitati presso il canile municipale o con quelli convenzionati con l'Ente potrà avvenire soltanto se gravemente malati e non più curabili con terapie chirurgiche o farmacologiche e previo benessere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.

4. Chiunque sia sanzionato ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo non può detenere animali a qualunque titolo.

5. I medici veterinari liberi professionisti sanzionati per le violazioni qui citate soggiacciono alla chiusura dell'attività per un periodo massimo di trenta giorni. L'Ufficio competente per la tutela degli animali provvederà a segnalare all'Ordine dei Veterinari e al Servizio Veterinario Regionale per violazione degli operatori del servizio veterinario USL le inadempienze degli stessi relative a quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 11 - Smarrimento di animali

1. In caso di smarrimento di un animale identificato, chi ne possiede la proprietà o la detenzione a qualsiasi titolo, dovrà fare denuncia dell'accaduto, entro il terzo giorno dall'evento, all'Azienda USL territorialmente competente.

Art. 12 - Soccorso di animali randagi, abbandonati e vaganti

1. Chiunque rinvenga animali randagi, abbandonati o vaganti in difficoltà è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento all'Amministrazione Comunale o agli altri soggetti pubblici abilitati al soccorso degli animali quali l'azienda USL, la Capitaneria di porto o i Vigili del Fuoco. Il Comune di Livorno può stanziare, una cifra destinata a far fronte alle spese per interventi di soccorso cura e reimmissione nell'ambiente degli animali rinvenuti in situazioni siffatte, se del caso avvalendosi di apposite Convenzioni con Associazioni e organismi preposti alla cura e tutela degli animali.

Art. 13 - Conduzione e trasporto di animali

1. E' vietato trasportare o condurre al guinzaglio animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
2. Per il trasporto degli animali d'affezione sui veicoli, fatto salvo quanto previsto dal Reg. 1/2005/CEE, si applicano le specifiche norme previste dall'art. 169, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successivi aggiornamenti.
3. Per eseguire il trasporto devono essere utilizzati contenitori che consentano la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli.
4. Chi trasporta è in ogni caso tenuto all'interruzione del viaggio ogniqualvolta l'animale trasportato presenti segni di stress per assicurarne il riposo, l'alimentazione e la sgambatura.
5. È vietato, comunque, il trasportare animali nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.
6. Non è consentito lasciare animali nell'abitacolo dell'autoveicolo se non in occasione di sospensione della marcia del mezzo legata ad esigenze di brevissima durata.

Art. 14 - Commercio al dettaglio di animali

1. L'esercizio del commercio al dettaglio di animali su aree private in sede fissa è soggetto al rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento Comunale fatte salve le normative regionali e nazionali. In ogni caso non è consentita la vendita di cani al di sotto dei tre mesi di età e di gatti al di sotto dei due mesi di età.
2. L'esercente ha l'obbligo di tenere in esposizione gli animali per non più di cinque ore giornaliere.
3. La detenzione di animali in funzione della loro vendita deve avvenire nel rispetto dei fondamentali parametri microclimatici in grado di assicurare il loro benessere. In particolare, devono essere garantite condizioni confortevoli per quanto riguarda ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità ambientale. Lo spazio a disposizione degli animali accolti in gabbie, box o

in altri contenitori è quello descritto nell'allegato n.1 al presente regolamento. Tutti gli animali devono disporre con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze. Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali devono essere regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse. Gli animali devono essere accuditi e manipolati da persone in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo.

4. Le attività commerciali, anche a carattere occasionale, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, svolte utilizzando posteggi dati in concessione, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di dodici ore e con le modalità previste dall'allegato 1 del presente regolamento in relazione alla specie e alle condizioni ambientali. Non sono consentite le attività commerciali su area pubblica in forma itinerante, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.

5. Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività coloro che svolgono attività di commercio al dettaglio di animali dovranno presentare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), la seguente documentazione:

- planimetria

- relazione tecnica, in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello A, allegato al presente Regolamento), riguardante le modalità di detenzione degli animali secondo quanto descritto nell'allegato 1 del presente atto, degli spazi a loro destinati, della loro custodia e trasporto, nonché dei requisiti necessari attestanti il possesso delle cognizioni fondamentali per la cura e la manipolazione degli animali stessi acquisiti con specifico corso formativo.

6. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le attività già avviate dovranno aggiornare la documentazione a suo tempo presentata mettendola in linea con le sopra citate previsioni.

7. Ai fini della prevenzione del randagismo chi esercita attività, anche a carattere occasionale, oltre a comunicare il passaggio di proprietà quando previsto dalla normativa vigente, deve tenere un registro di carico e scarico per cani, gatti e furetti (secondo lo schema di Modello B, allegato al presente Regolamento). Per gli altri animali si deve mantenere la documentazione d'acquisto. Il registro dovrà contenere l'elenco degli animali detenuti e per ognuno dovrà essere indicata la razza, il sesso, la data di nascita, la provenienza e le generalità della persona cui è ceduto o restituito nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti. I registri dovranno essere consegnati da chi esercita l'attività all'Azienda USL competente territorialmente con cadenza annuale, corredati da copia della documentazione d'acquisto. I registri dovranno essere preventivamente vidimati dall'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria.

8. Per altri animali, compresi quelli appartenenti alla fauna esotica, è ammessa una forma di certificazione complessiva per l'intera partita d'acquisto.

9. E' vietato esporre animali all'esterno dei negozi o nelle vetrine, fatta eccezione per gli animali acquatici.

10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo e non aperto al pubblico.

11. Ogni negozio o impresa di allevamento che intenda ricevere animali da compagnia a scopo commerciale (cani, gatti, furetti, altri mammiferi, pesci, rettili e anfibi) direttamente dai Paesi della Comunità Europea, ha l'obbligo di registrarsi presso l'ufficio UVAC, ai sensi del d.lgs. n.28 del 30 gennaio 1993 e successive modifiche e integrazioni. Le ditte registrate segnalano all'ufficio UVAC competente per territorio, secondo le procedure richieste e nei termini previsti, le partite di animali provenienti dalla Comunità Europea.

Art. 15 - Toelettatura animali

1. L'esercizio di attività di toelettatura è soggetto a vigilanza veterinaria e al rispetto della normativa stabilita dal presente regolamento, oltre che di quella regionale e nazionale. L'eventuale attività di vendita al dettaglio in sede fissa, svolta negli stessi locali, di "articoli per animali" è soggetta al

rispetto della normativa sul commercio. Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, coloro che svolgono attività di toelettatura dovranno presentare al Servizio Veterinaria dell'Azienda USL competente territorialmente, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), una relazione tecnica in forma di autocertificazione (secondo lo schema di Modello C, allegato al presente Regolamento).

2. I locali devono:

- essere correttamente aerati ed illuminati;
- essere igienicamente idonei allo scopo;
- disporre, quando possibile, di spazi idonei a garantire una via di fuga per persone e animali
- disporre di pareti lavabili e disinfettabili;
- disporre di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari;

3. Nei locali di toelettatura gli animali devono sostare per il solo tempo necessario alle operazioni con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio.

4. E' vietato l'esercizio di attività di toelettatura, anche a carattere privato, in aree pubbliche o private ma aperte a pubblico transito.

5. **E' vietato l'uso di anestetici per gli animali sottoposti a toelettatura"**

Art. 16 - Impianti per animali da compagnia

1. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento o la custodia di cani, gatti o altri animali da compagnia è soggetta al rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento comunale fatte salve le normative, generali e specifiche, a carattere nazionale e regionale. Nel caso in cui in suddetti impianti si svolga attività di vendita, valgono le prescrizioni descritte nel precedente articolo 14.

2. I soggetti titolari di tali attività osservano i requisiti dimensionali descritti nell'allegato 1 del presente atto.

3. I canili privati e le pensioni per animali devono dotarsi di un registro di carico e scarico vidimato dall'U.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare aggiornato costantemente. Devono inoltre assicurare l'assistenza di un medico veterinario in qualità di referente.

4. Il canile municipale nonché quello privato che faccia richiesta di convenzione deve essere accreditato dall'azienda USL sulla base dei requisiti stabiliti dalla normativa regionale e secondo le procedure previste dal relativo regolamento attuativo.

Art. 17 - Addestramento di animali

1. L'attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria permanente.

2. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica, collari elettrici, collare con punte rivolte all'interno e collari antiabbaiato spray in ambienti inadatti, angusti e poveri di stimoli, che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie, nonché privazioni del cibo e dell'acqua.

3. E' vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l'aggressività.

4. E' vietato inoltre ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

5. Chi addestra animali a qualunque titolo, professionale o privato, deve dare comunicazione dell'inizio della propria attività al comune e all'azienda USL di riferimento ove viene praticato l'addestramento

6. Coloro che addestrano gli animali registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all'addestramento. Il registro, vidimato dall'azienda USL e conservato presso la sede operativa per 5 anni dall'ultima registrazione, deve contenere i seguenti elementi:

- estremi della identificazione ufficiale per l'iscrizione all'anagrafe canina;
- generalità di chi conduce l'addestramento;
- finalità dell'addestramento;
- modalità e durata dell'addestramento.

Art. 18 - Pet Therapy

1. Il Comune di Livorno promuove sul suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di possedere competenze tecniche debitamente documentate confacente allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potranno essere conseguite a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Il soggetto responsabile del progetto di attività o di terapia assistita da animali dovrà comunicare al Servizio Veterinaria dell'Azienda USL, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune (S.U.A.P.), l'inizio del progetto (utilizzando lo schema di Modello E, allegato al presente Regolamento). L'azienda sanitaria effettua il controllo sugli elementi del progetto.
5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (A.A.A.) e di terapie assistite dagli animali (T.A.A.) è vietata l'utilizzazione di animali selvatici e cuccioli di età inferiore a 6 mesi.
6. L'idoneità degli animali impiegati in programmi di A.A.A. e di T.A.A. è attestata da specifica certificazione di un medico veterinario, di fiducia del responsabile del progetto, esperto in comportamento animale.

Art. 19 - Animali di proprietà nelle case di riposo o strutture di ricovero

1. In aggiunta ai casi in cui sono svolti progetti di *pet therapy*, il Comune di Livorno incoraggia il mantenimento del contatto, da parte delle persone ospitate nelle strutture residenziali o ricoverate presso istituti di cura, con i propri animali da compagnia. A tal fine acconsente, salvo diversa prescrizione dell'Azienda USL e della Direzione della struttura o dell'istituto, all'ingresso degli animali accompagnati da chi è responsabile degli stessi negli orari di visita previsti per gli ospiti.
2. Può inoltre essere permessa la detenzione di animali in appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi, previo nulla osta delle Direzioni Sanitarie delle strutture, dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Art. 20 - Animali in premio, in omaggio o in esibizione

~~1. E' vietato offrire animali in premio o in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.~~

~~1. Sono vietate, su tutto il territorio comunale, le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti l'esposizione e/o la vendita diretta o indiretta oltrechè l'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, fatto salvo le iniziative a scopo di sensibilizzazione, informazione e di adozione a cura delle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici), che per loro natura sono rispettose dei diritti degli animali e pertanto attente al loro massimo benessere, e dei soggetti dotati di personalità giuridica (es Cinofili). Nelle more della nuova regolamentazione dei mercati e delle fiere e fino alla messa a bando dei relativi posteggi, restano valide le~~

autorizzazioni per la vendita di animali con concessione di posteggio. Il Comune si impegna a promuovere gemellaggi, sinergie, iniziative congiunte di sensibilizzazione con quei Comuni che abbiano adottato analogo divieto, in modo da sostenerne la massima diffusione al resto del territorio nazionale.

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

3. La pratica dell'accattonaggio con animali è vietata. A chi detiene animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art.42 del presente Regolamento oltre alla confisca dell'animale.

Art. 21 - Mostre e intrattenimenti con utilizzo di animali

1. Nel rispetto della normativa nazionale e regionale, sono consentite forme di spettacolo o intrattenimento con l'utilizzo di animali a condizione che siano rispettate le disposizioni per la detenzione e l'utilizzo degli stessi, già indicate nei precedenti articoli del presente regolamento. Sono fatte salve le manifestazioni storiche e culturali registrate, le manifestazioni agricolo - zootecniche che sono soggette ad autorizzazione del Comune su parere dell'azienda USL.

2. Sono altresì consentite mostre, fiere ed esposizioni di animali previa istanza al Comune da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'evento, corredata della descrizione della manifestazione, della durata, del tipo di animale esposto e degli spazi e dei luoghi adibiti al ricovero. L'istanza è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale su parere positivo dell'Azienda USL. Non è in ogni caso consentita l'esposizione di cani e gatti con meno di 4 mesi di vita.

3. E' vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, è disposta la sospensione immediata e definitiva dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 42 del presente Regolamento.

ART. 22 Attività Circensi e mostre zoologiche itineranti

1 E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico.

2 Fermo restando quanto stabilito dall'art.1, e recependo le raccomandazioni della Commissione Scientifica CITES in merito alla detenzione di specie e alla salvaguardia dell'incolumità pubblica da assicurare alla cittadinanza, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi e alle mostre zoologiche itineranti aventi al seguito animali appartenenti alle specie descritte nell'allegato 2 del presente regolamento, nel rispetto dei requisiti strutturali e delle modalità di richiesta dell'autorizzazione ivi indicati.

Art. 23 - Destinazione di cibo per animali

Anche ai sensi del d. lgs. n.152/2006 " Norme in materia ambientale ", le Associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo Regionale e soggetti privati che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di Amministrazioni Pubbliche, con riferimento anche all'eventuale utilizzazione dei residui e delle eccedenze derivanti dal consumo dei pasti nelle mense presenti nel territorio, e aziende private o esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non

consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture e in colonie feline.

Art. 24 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Livorno è garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (che non comprende prodotti derivanti dall'uccisione di animali e che utilizza il "misto uovo biologico pastorizzato"), oppure vegano (nessun prodotto di origine animale).

Nota 1: Nel caso di utilizzo di "misto uovo biologico pastorizzato" le galline sono alimentate con mangime proveniente da agricoltura biologica e vivono in allevamenti di tipo biologico ovvero all'aperto e con nidi a disposizione, in osservanza del Reg. CE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE 834/2007).

Art. 25 - Associazioni animaliste e zoofile

1. Le Associazioni animaliste e zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano col Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti tra essere umano ed animale. A tal fine:

- possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
- collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all'applicazione del presente Regolamento.

2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, eventualmente anche attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali, qualora questi siano redatti e gestiti da persone in possesso di comprovate competenze in materia, oppure opportunamente formate.

Art. 26 - Commissione comunale Ambiente e Consulta Affari animali

1. Al fine di valutare lo stato di attuazione delle norme del presente Regolamento e delle Leggi Statali e Regionali relative alla protezione degli animali è convocata, almeno tre volte l'anno, la Commissione Consiliare competente sulle questioni animali.

2. sono invitati a partecipare alla riunione della Commissione:

- a) Assessore/a delegato/a e Responsabile per l'Ufficio comunale che segue le questioni di tutela degli animali;
- b) un soggetto rappresentante l'Unità Funzionale di Veterinaria dell'AUSL;
- c) un medico veterinario designato dall'Ordine dei medici veterinari;
- d) un soggetto rappresentante per ogni Associazione di protezione e di soccorso degli animali operante nel territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni;
- e) un soggetto rappresentante per ogni Associazione ambientalista operante sul territorio comunale e/o nazionale da almeno tre anni;
- f) un soggetto rappresentante della Polizia Municipale;
- g) un soggetto rappresentante di ciascuno dei Corpi di Polizia cui all'art. 44.
- h) un medico veterinario comportamentista e un educatore cinofilo qualora l'ordine del giorno preveda problematiche attinenti alla gestione del cane nel contesto urbano.

3. I soggetti individuati al comma 2, costituiscono altresì la Consulta Affari Animali che, su convocazione dell'Assessorato competente o del Sindaco, potrà essere incaricata, in pieno accordo con la Commissione Consiliare competente, di approfondire tematiche relative alla tutela degli animali a supporto dell'operato del Comune.

4. La Consulta si riunisce ogni 6 mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

TITOLO III - CANI

Art. 27 - Definizione dei bisogni

1. In considerazione della specificità della relazione tra gli esseri umani e i cani, a questi ultimi sono riconosciute precise necessità che attengono alle attività quotidiane, con particolare riferimento a quelle ludiche, motorie e relazionali.
2. Chi detiene un cane è tenuto ad assicurare il soddisfacimento di tali esigenze.

Art. 28 – Custodia, a titolo privato, dei cani in recinto

1. Il cane custodito in box o in recinto deve avere a disposizione una superficie utile non inferiore a 8 mq.
2. Nel caso di più cani nello stesso box o recinto valgono le misure stabilite nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. Ai fini della determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli di età inferiore a quattro mesi.
4. La superficie deve risultare sgombra di oggetti che ne riducano la piena fruibilità e non dar luogo a ristagni d'acqua.
5. Nei recinti ogni cane deve disporre di un recipiente con acqua e di un riparo (cuccia, casotto, ecc.), che deve essere:
 - a) coperto su almeno tre lati o in maniera tale che l'accesso risulti al riparo, orientato in modo tale da evitare il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 7, comma 5;
 - b) con tetto impermeabilizzato o sovrastato da una tettoia a protezione dagli agenti atmosferici;
 - c) rialzato dal suolo o con pavimento che lo isoli dall'umidità del terreno e situato in posti prevedibilmente non soggetti ad allagamenti;
 - d) di altezza superiore a quella del cane di almeno 15 cm.;
 - e) di larghezza tale da consentire al cane di potersi girare al suo interno.
6. Lo spazio recintato ed il riparo devono essere puliti con regolarità e garantire idonee condizioni igieniche.
7. Qualora l'ubicazione del recinto lo renda necessario, deve essere predisposta una zona d'ombra esterna al riparo nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno.
8. Le norme prescritte per i recinti, in quanto compatibili, si applicano ad ogni altro luogo in cui sono detenuti i cani. E' comunque vietato custodire abitualmente i cani, ~~per lunghi periodi,~~ in ambienti separati dai locali di abitazione dimora o di lavoro, quali soffitte, cantine, rimesse, garage, box, casotti, se non nelle ore notturne salvo che la custodia avvenga in strutture autorizzate dal comune e dall'azienda USL secondo le rispettive competenze.

Art. 29 – Cucciolate

1. Chi è proprietario o responsabile di cani ha l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate (utilizzando lo schema di Modello F, allegato al presente Regolamento) entro trenta giorni all'Unità Funzionale di Veterinaria della AUSL. Gli stessi soggetti, inoltre, hanno l'obbligo di denunciare la morte o la cessione a qualsiasi titolo dei cuccioli entro trenta giorni, anche se non iscritti alla competente anagrafe canina territoriale, e la scomparsa entro tre giorni.

Art. 30 - Nulla osta per detenzione di cani

1. Chi intende detenere nel medesimo luogo più di cinque cani di età superiore a sei mesi deve ottemperare a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento.
2. Nel caso di unica proprietà, o di più proprietà dello stesso nucleo familiare, qualora non sia svolta attività commerciale, si deroga all'obbligo di istituzione del registro di carico/scarico.

Art. 31 - Accesso dei cani nelle aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati da chi possiede la proprietà o da chi li detiene a qualsiasi titolo è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 mt non estensibile e museruola al seguito.
2. L'amministrazione comunale può, con proprio atto, vietare l'accesso in aree, quali le aree giochi per bambini e bambine, destinate e attrezzate per particolari scopi.
3. Negli spazi di sgambatura a loro riservati, individuati mediante appositi cartelli e delimitazioni, e dotati delle opportune attrezzature, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola. All'interno delle aree di sgambatura devono essere rispettate le seguenti norme comportamentali:
 - A. chi possiede la proprietà o la detenzione di cani può lasciarli liberi nell'area di sgambatura purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, fermo restando il rispetto delle norme a tutela dell'incolumità pubblica e degli altri animali presenti nell'area;
 - B. per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente a chi possiede la proprietà o la detenzione dei loro cani. L'accesso è consentito ad un cane per referente. Chi ha meno di 14 anni può accedere solo se accompagnato da chi è maggiorenne e sotto la sua totale responsabilità
 - C. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani. I giochi che possono favorire la competizione tra cani devono essere evitati.
 - D. Coloro che accedono all'area devono adottare ogni accorgimento al fine di evitare episodi di fuga dei cani e, pertanto, devono sempre verificare la corretta chiusura dei cancelli, condurre i cani nell'area al guinzaglio e liberarli solo al momento in cui i cancelli di accesso alla stessa siano chiusi tanto in ingresso che in uscita
 - E. chi usufruisce dell'area può rimanere all'interno per un periodo di 15 minuti continuativi nel caso in cui altri cani, incompatibili con il proprio, stiano aspettando di accedere
 - F. vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area, fatta esclusione per i bocconi premio
 - G. a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro all'interno dell'area, è fatto obbligo a chi possiede la proprietà o la detenzione di cani di essere munito di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni del proprio cane, provvedendo a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area, anche per prevenire la possibile trasmissione di malattie parassitarie
 - H. coloro che accedono all'area hanno l'obbligo di ricoprire buche scavate dai cani e tenere sotto controllo qualsiasi atteggiamento aggressivo assunto dal proprio cane
 - I. non è consentito introdurre all'interno dell'area cani affetti da patologie trasmissibili.
 - J. accesso delle cagne in calore alle aree di sgambatura è consentito quando non siano presenti animali maschi per un periodo di tempo non superiore a quindici minuti consecutivi
 - K. cani pericolosi o difficilmente gestibili non potranno accedere alle aree in presenza di altri cani.
 - L. deve essere consentita la verifica del cane come dotato di microchip o tatuaggio da parte di operatori/ci autorizzati/e

M. la funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dai soggetti di cui al successivo art.44 del presente regolamento

N. in caso di inadempienza alle descritte norme comportamentali verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 42 del presente regolamento. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso.

4. Chi accompagna cani nelle zone pedonali e nelle aree verdi, comprese quelle di libera circolazione dei cani, nei giardini e nei parchi, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. Tali soggetti sono obbligati a mostrare su richiesta del Pubblico Ufficiale gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi.

5. Chi non rimuove le deiezioni solide dai suddetti luoghi e dagli spazi pubblici adibiti a passaggio pedonale e stradale, o risulti sprovvisto, alla richiesta del pubblico ufficiale, degli strumenti idonei alla rimozione delle stesse, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria secondo quanto previsto dall'art.42 del presente regolamento.

6. Nel caso di spiagge esclusivamente dedicate ai cani, l'amministrazione comunale può affidare la gestione delle stesse ad associazioni animaliste e zoofile assicurando l'ingresso agli animali regolarmente iscritti all'anagrafe canina e, se provenienti dall'estero, in regola con le vaccinazioni. Si applicano, per quanto compatibili, le norme di comportamento descritte per le aree di sgambatura.

Art. 32 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati da chi possiede la proprietà o da chi li detiene a qualsiasi titolo, hanno accesso agli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico, nonché sui mezzi pubblici di trasporto secondo le modalità descritte nell'allegato 3 del presente regolamento. È consentito l'accesso di un solo cane per persona. Non è ammesso l'accesso ai cani non regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

2. Fatta salva l'applicabilità delle norme in materia di responsabilità civile e penale, le persone che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti a fare indossare la museruola e a tenere al guinzaglio l'animale con una lunghezza massima consentita di un metro e mezzo, evitando che i cani sporchino e creino disturbo o danno.

3. Chi possiede la proprietà o la detenzione del cane, munito di mezzi idonei da mostrare su richiesta di un Pubblico Ufficiale, è comunque tenuto a rimuovere le deiezioni solide nonché a pulire lo spazio interessato dalle stesse quando si trovi all'interno dei luoghi trattati nel presente articolo.

4. Previa comunicazione al sindaco, il soggetto responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare ulteriori motivate misure limitative all'accesso rispetto a quanto definito nell'allegato sopra citato. L'ufficio comunale competente accerta la conformità delle limitazioni poste dalla persona richiedente dell'esercizio nell'ottica delle prescrizioni igienico – sanitarie e della salute del cane e, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, adotta con provvedimento motivato l'autorizzazione alle limitazioni oppure l'annullamento delle stesse o le eventuali modifiche. Copia del provvedimento deve essere tenuta a disposizione nel locale per la consultazione da parte delle autorità vigilanti o di cittadini interessati.

5. Chi ha la proprietà o la detenzione dei cani nonché i soggetti responsabili degli esercizi pubblici e commerciali e dei locali e degli uffici aperti al pubblico che contravvengano a quanto descritto saranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art.42 del presente regolamento.

6. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso i cani a supporto di persone disabili, quelli delle Forze dell'Ordine, quelli della Protezione Civile quando siano presenti le condizioni dell'intervento nonché quelli inseriti in progetti di Pet Therapy approvati ai sensi del precedente articolo 18.

Art. 33 - Rinuncia alla detenzione e cessione a canile rifugio

1. Chi è responsabile di un cane iscritto all'anagrafe canina regionale e identificato, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può far domanda al sindaco per l'autorizzazione a consegnare il cane ad una struttura canile rifugio.

2. la domanda, redatta utilizzando preferibilmente lo specifico modello predisposto dall'Ente, deve contenere, oltre ai riferimenti anagrafici dell'istante e del cane, l'elencazione dei motivi e la relativa documentazione per i quali si afferma l'impossibilità a mantenere l'animale. In nessun caso sarà accolta la domanda quando il numero dei cani presenti nel canile comunale o nelle strutture convenzionate con l'Amministrazione sia uguale o superiore all'80% dei posti disponibili e rimane salva la possibilità di riproporre l'istanza trascorsi trenta giorni dalla presentazione della precedente.
3. L'ufficio competente, si pronuncia sulla domanda regolarmente presentata entro quindici giorni dal ricevimento; decorso tale periodo e in assenza di integrazioni in sede di istruttoria che interrompono i termini descritti, la domanda si intende accolta.
4. Le spese di ricovero del cane nonché quelle che si rendessero necessarie per motivi di profilassi o di salute dell'animale sono a carico del soggetto proprietario. Il provvedimento di accoglimento può individuare forme di esonero totale o parziale in ragione della natura dell'impedimento tenendo conto della capacità economica di chi ha inoltrato l'istanza secondo quanto certificato dall'attestato contenente il valore isee e a condizione che acconsenta alla richiesta di adozione presentata eventualmente da terzi.
5. È causa di accoglimento della domanda con esonero totale dalla compartecipazione alle spese:
- a) la sopraggiunta non autosufficienza per invalidità totale di chi detiene la proprietà in assenza del coniuge o dei figli o di parenti e affini coresidenti e persone normodotate
 - b) la sopraggiunta difficoltà economica attestata dal certificato ise al di sotto della soglia minima pari al valore isee per l'anno di € 7.500, salvo diversa e successiva definizione della soglia da adottarsi con atto di Giunta Comunale.
6. Sono cause di accoglimento della domanda con esonero parziale dalla compartecipazione alle spese:
- c) la sopraggiunta allergia al pelo di cane nella persona che ha la proprietà del cane o nel coniuge o nella prole o nei parenti e affini coresidenti o altre situazioni di carattere igienico sanitario, adeguatamente documentate, che rendano necessaria l'interruzione della convivenza tra essere umano e animale
 - d) la temporanea difficoltà abitativa derivante da sfratto esecutivo fino all'acquisizione della nuova residenza
7. Nei casi di cui alle lettere c) e d) la partecipazione alle spese è pari al 25% se il soggetto richiedente possiede un valore isee compreso tra € 7.501 e €15.000, ed è invece pari al 50% per un valore isee compreso tra € 15.001 e € 23.000. Qualora, invece, la persona richiedente sia nelle condizioni economiche di cui alla lettera b), si applica l'esonero totale.
8. Nel caso di accoglimento della domanda con esonero totale o parziale per motivi di difficoltà economica, il soggetto beneficiario è tenuto alla presentazione del certificato ise per ogni anno di permanenza del cane nel canile rifugio. Qualora siano superati i limiti isee vigenti per la presente disciplina, chi detiene la proprietà se non intende rientrare nel possesso del cane, è tenuto al pagamento del prezzo stabilito per il ricovero dell'animale.
9. Con atto della Dirigenza competente si provvede annualmente all'aggiornamento delle soglie minime in base alla rivalutazione dell'indice ISTAT FOI (Famiglie Operai e Impiegati)

Art. 34- Servizio cattura

1. Il Comune provvede alla cattura di cani vaganti nel territorio attivando lo specifico servizio sulla base delle segnalazioni effettuate dalla cittadinanza o dal proprio personale all'ufficio competente o al Comando della Polizia Municipale.
2. Nel caso in cui il cane vagante sia di proprietà si procede, nei confronti della persona responsabile risultante dal registro dell'anagrafe canina, con la restituzione del cane e l'addebito delle spese sostenute a causa dell'omessa custodia. Salvo diversi accordi con i gestori contenuti in atti dell'Amministrazione Comunale, sono oggetto di ripetizione delle spese quelle relative al mantenimento del cane, quelle sanitarie nonché quelle sostenute per la cattura dell'animale.
3. Qualora chi è tenuto al rimborso delle spese non adempia l'invito bonario di pagamento, il Comune procede all'ingiunzione di pagamento e all'eventuale apertura della procedura per la riscossione coatta.

Art. 35 - Affidamento e adozione di cani - Prevenzione del randagismo

1. Il Comune di Livorno riconosce la funzione sociale dell'affidamento/adozione di cani abbandonati o randagi da parte dei soggetti privati. Gli obiettivi principali sono il turn-over dei cani presenti nelle strutture comunali e/o convenzionate, il loro adeguato inserimento nelle famiglie, anche nel corso del tempo, e il benessere psico-fisico di quelli che, per vari motivi, non potranno essere adottati. Per raggiungere tali risultati il Comune di Livorno potrà avvalersi della collaborazione di medici veterinari comportamentalisti, educatori cinofili ed Associazioni iscritte nei Pubblici Albi.
2. Al fine di prevenire il fenomeno del randagismo il Comune di Livorno, tramite una serie di controlli, può essere effettuato un censimento della popolazione canina presente sul proprio territorio, che potrà essere affidato alle Guardie Zoofile. I controlli saranno tesi a verificare che tutti i cani abbiano tatuaggio o micro-chip (e che quindi siano iscritti all'anagrafe canina).
3. I tatuaggi non più decifrabili dovranno essere sostituiti con applicazione del micro-chip entro due mesi dal controllo o per iniziativa di chi detiene la proprietà. A tal fine, il Comune di Livorno potrà avvalersi della collaborazione della Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile, di medici veterinari e di Associazioni iscritte nei Pubblici Albi e Registri.
4. Al fine di facilitare l'affidamento/adozione dei cani, i legali rappresentanti dei canili privati e/o pubblici hanno l'obbligo di esporre gli orari di apertura al pubblico degli stessi nei quali è possibile accedere alle strutture e prendere visione dei cani ospitati.

Art. 36 - Interventi per la prevenzione di comportamenti aggressivi

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale in tema di cani morsicatori, il Comune di Livorno, anche avvalendosi della collaborazione degli Enti competenti e in ottemperanza alla normativa vigente, promuove iniziative e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica, attraverso:
 - a) monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio comunale, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
 - b) definizione di un protocollo per la valutazione, nel rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti;
 - c) individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga anche chi ha la proprietà o la detenzione;
 - d) definizione di idonei strumenti (pubblici registri, corsi con rilascio di relativo attestato, etc.) finalizzati a responsabilizzare le persone detentrici di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, tenendo conto di quanto disposto dalla normativa vigente;
 - e) individuazione di programmi e iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività nel cane.

TITOLO IV - GATTI ED ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 37 - Colonie Feline

1. Si configura come colonia felina un gruppo di gatti, minimo due, che vive in libertà, nel quale sono presenti soggetti maschi e femmine, legato stabilmente con il territorio e con l'essere umano, dipendente dal punto di vista alimentare e dei rapporti sociali tra conspecifici, e che frequenta abitualmente lo stesso luogo. La classificazione di colonia felina e il censimento della stessa avvengono a seguito di accertamenti eseguiti dal Comune di Livorno, che potrà avvalersi della collaborazione dell'U.F. di Veterinaria dell'AUSL, delle Associazioni iscritte all'apposito Albo e della parte della cittadinanza che volontariamente si occupa della colonia e riconosciuta come "soggetto referente".
2. Il Comune provvede a rilasciare ai referenti di colonie feline censite apposito tesserino di riconoscimento ed una copia del presente Regolamento. I referenti si impegnano a gestire la colonia in modo trasparente, nel rispetto della normativa e disposizioni vigenti, favorendo controlli specifici da parte dei soggetti pubblici incaricati. Si impegnano altresì a tenere annualmente aggiornati i dati della colonia felina di cui sono referenti trasmettendolo ogni fine anno all'Ufficio Diritti degli animali. Il Comune può ritirare al referente il tesserino di riconoscimento nel caso in cui tenga un comportamento in contrasto con la normativa vigente e le disposizioni in materia.
3. I referenti che accudiscono le colonie portando loro il cibo provvederanno alla rimozione dei contenitori e degli eventuali avanzi di cibo, contribuendo al mantenimento igienico del luogo. È consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua. I referenti potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti secondo quanto indicato nel precedente articolo 23 .
4. Ai soggetti referenti delle colonie feline è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, presso qualsiasi habitat nel quale i gatti trovano cibo, rifugio e protezione, ad esclusione delle zone di proprietà privata, per le quali l'accesso è subordinato al consenso di chi ha la proprietà.
5. Nelle aree pubbliche possono essere posizionati manufatti removibili per il rifugio di gatti, in accordo con i competenti uffici comunali. Nelle zone di proprietà privata deve essere richiesto il consenso del proprietario o dei comproprietari, laddove presenti.
6. È vietato a chiunque ostacolare o impedire la gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, di riparo e di cura.
7. L'Azienda USL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
8. Per la cattura dei gatti liberi, necessaria alla cura e alla sterilizzazione degli stessi, il Comune di Livorno garantisce la fornitura di idonea strumentazione da utilizzare, da parte dei referenti, in collaborazione con le Associazioni di volontariato incaricate di tale attività.
9. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi necessità delle colonie stesse. Lo spostamento è autorizzato dal sindaco, previo parere dell'azienda USL competente e sentita l'associazione incaricata della tutela e cura della colonia. Qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie, l'inizio delle opere è subordinato all'autorizzazione del sindaco allo spostamento della colonia. Lo spostamento dovrà essere effettuato in una zona adiacente ed esterna al cantiere; al termine dei lavori dovrà essere ricollocata possibilmente, nell'area originaria o in siti immediatamente adiacenti.
10. È fatto comunque divieto a chiunque di maltrattare o allontanare dal loro habitat gatti liberi che vivono in libertà sul territorio comunale. Il Comune di Livorno, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei soggetti responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.

Art. 37 bis - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza la possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse e cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizione di sofferenza e maltrattamento.

2. Il proprietario di gatti provvede alla custodia dell'animale adottando misure idonee a prevenire l'allontanamento dal luogo abituale di soggiorno. Il Comune incentiva l'identificazione dei gatti promuovendo, in accordo con le associazioni aventi finalità di protezione degli animali e con il servizio veterinario della locale unità sanitaria, specifiche iniziative di sostegno alla microchippatura dei gatti di proprietà.

Art. 38 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, gli stessi non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori dell'acqua e del cibo, all'interno della gabbia, dovranno essere sempre riforniti.

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie per volatili

1. Fatte salve le disposizioni regionali inerenti ai richiami vivi di specie selvatiche utilizzati a fini venatori, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono sono quelle descritte nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di viaggi a seguito del soggetto proprietario o di trasporto e/o ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 40 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. È fatto divieto di detenere specie animali acquatiche in spazi diversi da quelli indicati nel successivo articolo 41.

Art. 41 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume d'acqua dell'acquario dovrà essere sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia. La sua altezza non deve superare la sua lunghezza aumentata del 50%; la lunghezza massima raggiunta da una specie non può essere mai superiore al 10% della lunghezza dell'acquario; i litri d'acqua per centimetri devono essere pari a uno se la specie di pesce non supera i 5 cm di lunghezza e pari a due se, diversamente, superano i 5 cm di lunghezza.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 – Sanzioni

11. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi del d.lgs. n. 267/2000.

2. Qualora lo stesso fatto sia previsto e punito anche da una disposizione di Legge statale o regionale, si applica la sanzione da quest'ultima norma contemplata.

3. E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni relative alle violazioni del presente Regolamento, nella misura pari al doppio del minimo edittale, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, come modificato dalla Legge n. 125/2008.

Art. 43 - Inumazione di animali

1. Gli animali deceduti, devono essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CEE n. 1774/2002 1069/09 . Possono tuttavia essere sotterrati dal proprietario in terreni di sua proprietà, se trattasi di animali da compagnia, e solo qualora sia stato escluso, con apposita certificazione veterinaria, qualsiasi pericolo di malattie infettive e infestive trasmissibili agli esseri umani e agli animali ai sensi del Regolamento CEE n. 1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni

2. Il Comune di Livorno può concedere in comodato, appositi terreni recintati, finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti e altri animali ai sensi di quanto previsto dalla L. R.T. n. 9 del 20/01/2015.

Art. 44 - Organi accertatori

1. All'accertamento dei fatti costituenti violazione delle norme del presente Regolamento provvedono tutti gli/le Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché gli altri organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale.

2. Il Comune può stringere specifiche convenzioni con guardie eco zoofile al fine di favorire lo sviluppo del rispetto del presente regolamento.

Art.45 – Vigenza del Regolamento

Al fine di facilitare l'adeguamento alle norme del presente atto, il termine di entrata in vigore del regolamento è fissato in 180 giorni dalla sua approvazione.

Art. 46 - Abrogazione di norme

Sono abrogate le norme regolamentari e gli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLE MODALITA' DI CUSTODIA

1 -CANI e GATTI : Nelle abitazioni, il cane ed il gatto non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

La detenzione è consentita in recinti o box, come di seguito definiti:

- recinto: spazio confinato all'aperto anche con fondo non impermeabilizzato.
- box: spazio confinato con fondo impermeabilizzato, con pendenza e canalizzazione adeguata allo smaltimento dei reflui.

Deve esserci disponibilità di ricambio d'aria, di spazi esposti al sole e ombreggiati. Deve essere presente una cuccia lavabile sollevata da terra di dimensione adeguata per ognuno degli animali presenti. La recinzione deve essere adeguata ad impedire la fuga ed ogni rischio per la sicurezza dell'animale e della collettività. Per i cani custoditi in box e recinti deve essere garantita la possibilità giornaliera di movimento.

I box e i recinti devono rispettare le dimensioni minime indicate nella seguente tabella.

Dimensioni minime di riferimento

Superficie minima	
mq per ciascun cane (massimo 3 cani)	mq per ciascun cane (oltre 3 cani fino a 5 cani)
8,0	4,0

Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 12 della l.r. 59/2009, i cani e gatti sono custoditi in spazi con base ed altezza pari al doppio della lunghezza dell'animale (esclusa la coda). La larghezza deve essere tale da consentire all'animale il movimento. Ogni animale in più deve disporre di almeno il 25% in più della superficie.

2.-ALTRI MAMMIFERI DA COMPAGNIA: Nelle abitazioni, gli animali non devono essere confinati permanentemente in locali di servizio e terrazze.

In caso di custodia confinata sia a fini privati che commerciali, le indicazioni sotto elencate si riferiscono ad animali adulti. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il lato più corto della base deve essere almeno pari alla lunghezza dell'animale con coda. L'altezza del contenitore deve essere pari ad almeno una volta la lunghezza dell'animale con la coda per gli animali terricoli; per quelli arboricoli l'altezza deve essere pari ad almeno 3 volte la lunghezza dell'animale con la coda.

PICCOLI (Fino a 150 gr. di peso) : 500 cm².

MEDI/PICCOLI (Fino a 600 gr. di peso): 900cm².

MEDI (Fino a 1kg di peso) : 2000cm².

MEDIO/GRANDI (Fino a 5 kg di peso): 3600 cm²

GRANDI (Superiori a 5 kg) 3x2 la lunghezza dell'animale con coda

3 SAURI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La base del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza dell'animale, la larghezza e l'altezza almeno pari alla lunghezza. Per ogni animale in più ogni lato deve aumentare del 10%. In aggiunta per gli animali arboricoli devono essere predisposti rami ed arrampicatori per almeno il doppio della lunghezza dell'animale.

4 SERPENTI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il perimetro del contenitore deve essere pari ad almeno 1,25 volte la lunghezza totale dell'animale. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 10% del perimetro. La larghezza del contenitore deve essere almeno pari al 25% della lunghezza dell'animale. Per i serpenti arboricoli l'altezza

del contenitore deve essere almeno pari ad almeno il 25% dell'animale ed il contenitore deve essere provvisto di rami ed arrampicatoi.

5 TARTARUGHE TERRESTRI. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. La superficie calpestabile deve essere almeno pari a 20 volte quella del carapace dell'animale. Il lato minore del contenitore deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace dell'animale più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie calpestabile.

6 TARTARUGHE ACQUATICHE. La dimensione base del contenitore si riferisce sempre a 2 animali. Il contenitore deve avere un'area almeno pari al quintuplo per il doppio la lunghezza del carapace dell'animale più grande. La parte asciutta deve essere almeno pari alla superficie del carapace dell'animale più grande. La parte acquatica deve essere almeno pari al doppio della lunghezza del carapace più grande. Per ogni animale in più occorre calcolare in aggiunta il 25% della superficie sia acquatica che terrestre.

7 UCCELLI: Lo spazio di ogni gabbia/voliera deve essere conformato e sufficiente a permettere a tutti gli animali di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere. Devono poter altresì aprire entrambe le ali senza toccare le pareti della gabbia stessa e senza toccare il fondo con le penne timoniere.

ALLEGATO 2

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.

Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.

Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto.

Il Dirigente responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.

In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

A. DOMANDA

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche più avanti elencate, che intenda svolgere la propria attività nel territorio comunale, è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

1. documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
2. documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
3. elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
6. copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere l'impostazione di un programma di medicina preventivo, la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi, gli interventi di pronto soccorso, l'eventualità di pratica dell'eutanasia se necessaria, le consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt.495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

7. planimetria con data e firma;
8. elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità;

9. piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve

essere concordato con il veterinario **referente da reperire nel Comune di Livorno** per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali;

10. piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati;

11. copia dell'autorizzazione prefettizia.

La falsità di alcuna tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

B. DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE A RICHIESTA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E VIGILANZA

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati:

1. specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi
2. data di acquisizione
3. origine e provenienza
4. dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
5. dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati
6. dettagli sui processi di cura e riabilitazione
7. effetti del trattamento.
8. eventi riproduttivi e destinazione della prole.
9. diagnosi post mortem.

Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

10. **certificato vaccinale di ogni animale**

C. IDENTIFICABILITÀ DEGLI ANIMALI

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

2. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
3. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
4. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

D. TRASPORTO

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
 - Certificato di idoneità dei conducenti per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
 - Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - Decreto Ministero Salute 16/05/2007 modificativo del D.P.R. 317/96

E.PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI.

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

F.CRITERI PER IL COLLOCAMENTO DEGLI ANIMALI IN STRUTTURE ATTIGUE

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

G.ESIBIZIONI AL DI FUORI DELLA STRUTTURA

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

H.SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di ~~vertebrati (come ratti, rane, ecc.)~~ alcun animale per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

I. LIMITAZIONI AL PARCO ANIMALI E REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE DI DETENZIONE (DIMENSIONI E ALTRE CARATTERISTICHE) NECESSARI A SODDISFARE, PER QUANTO POSSIBILE, LE NECESSITÀ DEI SINGOLI INDIVIDUI SECONDO LA LORO SPECIE

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre Condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a

10 centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis e ss. del codice penale. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

ELENCO DELLE SPECIE PER LE QUALI È POSSIBILE OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ATTENDAMENTO E CRITERI STRUTTURALI

1. Elefanti

Entrambe le specie, l'Elefante africano (*Loxodonta africana*) e l'Elefante indiano (*Elephas maximus*), considerate le dimensioni e la forza, si ritengono generalmente difficili e pericolose da mantenere anche all'interno delle strutture zoologiche più qualificate. Infatti in queste specie i comportamenti aggressivi sono assai frequenti. Inoltre entrambe le specie sono minacciate di estinzione e di conseguenza incluse nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i.

Non può essere ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme.

Strutture Interne

Dimensioni: 15 mq per ogni individuo

Clima: Temperatura superiore a 15°C;

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina

N.B. L'uso delle catene per il contenimento degli elefanti è ~~in linea di principio da evitare vietato~~. Tuttavia, le catene potranno essere utilizzate per brevi periodi, per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, purché siano rivestite per un tratto di materiale morbido, consentano agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e venga cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate. Le catene non sono comunque accettabili in esterni.

Strutture esterne

Dimensioni: 100 mq per ogni individuo.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Terreno naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali.

Tronchi per lo sfregamento, possibilità di fare bagni nell'acqua (se la stagione lo consente) e giocare con rami.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: In caso di temperature esterne inferiori ai 15 °C, gli elefanti devono avere la possibilità di proteggersi in un'area riparata dal vento e da altre condizioni metereologiche avverse, ed in cui viene mantenuta una temperatura di circa 15°C. In caso di gelo gli animali devono poter disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria, grandi abbastanza da permettere la permanenza a tutti gli esemplari, garantendo loro la possibilità di muoversi liberamente. La struttura deve essere progettata in maniera tale da poter essere pulita e lavata giornalmente su pareti e pavimento.

Se la stagione lo consente, gli animali devono poter utilizzare liberamente tutto lo spazio a loro disposizione nella struttura esterna per tutto il tempo che desiderano e in ogni caso per almeno otto ore al giorno.

Cura e gestione degli animali: La presenza di curatori competenti e familiari con gli animali è considerata essenziale. L'alimentazione deve essere assicurata diverse volte al giorno e deve includere, se possibile, rami con foglie. E' necessario assicurare giornalmente il bagno in apposite strutture; quando ciò non sia possibile gli animali devono essere annaffiati con acqua, in maniera particolare nelle giornate più calde. Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

2. Grandi felini

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,20 m.

Deve essere prevista la possibilità di creare settori separati per dividere gli animali a seconda delle gerarchie interne.

Le pareti dei caravan devono essere isolate termicamente.

Deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico, così come è opportuno che vengano predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi e arrampicarsi liberamente.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta del sole.

Terreno: Lettieria di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne

Dimensioni: Almeno 80 mq per 1-4 individui. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno, anche a turno. Clima: Devono esserci contemporaneamente zone al sole ed in ombra.

Terreno: Naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia o altri materiali naturali. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, eventualmente anche in posizione eretta, nonché per la marcatura del territorio e del gioco. Inoltre devono essere messi a disposizione oggetti per il gioco (come palloni, oggetti di legno sospesi, ecc.). Per i giaguari deve essere prevista la presenza di tavole su cui riposare anche per 2-3 animali, se questi sono tenuti in gruppo. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Sempre i giaguari necessitano inoltre di strutture su cui arrampicarsi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Spettacoli: Sono da evitarsi gli spettacoli svolti con specie incompatibili, così come l'uso dei cerchi infuocati.

Alimentazione: Carne, incluse pelli e penne, freschi. Inoltre all'occorrenza dovrebbe essere somministrata carne macinata o a pezzettini al fine di facilitare la somministrazione di medicinali, vitamine e minerali. Gli animali dovrebbero digiunare un giorno a settimana. Deve essere possibile separare gli animali per consentire loro l'alimentazione simultanea o comunque in condizioni di non competitività.

3. Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare (*Ursus maritimus*), in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per individuo; altezza minima 2,5 m. (anche maggiori in alcuni casi, infatti gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori). Tutti gli individui devono poter usufruire liberamente e contemporaneamente di ogni parte della struttura. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 °C.

Terreno: Lettieria con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne

Dimensioni: Per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare: almeno 100 mq per 1-2 animali e 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato: almeno 70 mq per 12 animali, e 20 mq per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate.

Terreno: Il substrato deve essere di terra o sabbia mista a torba per soddisfare gli istinti di scavo degli animali. Inoltre devono essere presenti oggetti in grado di catturare l'interesse degli animali, tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne

Deve essere possibile installare gabbie individuali.

Alimentazione: Carne, pesce, verdura, frutta, pane, somministrati due volte al giorno e in modo tale da stimolare la ricerca del cibo.

4. Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipite dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama lama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più.

Terreno: Lettieria e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animali in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. I maschi manifestano talvolta atteggiamenti aggressivi e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme, a meno che si tratti di animali abituati a vivere insieme da lungo tempo e che convivano pacificamente. Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini. Spettacoli: Tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: Sono tutte specie erbivore e pertanto possono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Inoltre possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

5. Zebre

Tali animali risultano a volte di difficile e delicata gestione: si ritiene pertanto che debba essere posta particolare attenzione al loro utilizzo in spettacoli.

Strutture interne

Dimensioni: 8 mq per animale.

Clima: Protezione dalle correnti d'aria e temperatura sui 12°C circa.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna

Dimensioni: 150 mq per 1-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Terreno: Deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura. Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori

Strutture esterne: Gli animali non devono essere legati a pali.

6. Scimmie

6.1 Babbuini

Strutture interne

Dimensioni 30 mq per massimo 5 esemplari (1,5 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m. I babbuini possono essere tenuti all'esterno durante tutto l'anno purché sia data loro la possibilità di ripararsi in ambienti appena riscaldati (5-8°C).

Terreno: Lettiera di paglia; strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi. Devono essere presenti strutture adeguate al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Strutture esterne

Dimensioni: 30 mq per 1-5 esemplari (2 mq per ogni animale in più); altezza minima di 5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata al numero di individui. Devono essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde, pali, rami, oggetti sospesi.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. Si raccomanda di non tenere gruppi composti di soli maschi. Ad ogni modo gli spazi in cui vengono tenuti devono essere ben strutturati, e nel caso in cui siano presenti più maschi i requisiti minimi di cui sopra non possono essere considerati sufficienti e vanno adattati caso per caso.

Alimentazione: Gli animali devono essere alimentati almeno due volte al giorno con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali, foglie, germogli, grano, mais, ecc.

6.2 Scimmie cappuccine

Strutture interne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3 m.

Clima: Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole.

Durante la stagione fredda gli ambienti chiusi devono essere riscaldati ad una temperatura minima di 15°C. In caso di animali non tolleranti il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22 °C.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Strutture esterne

Dimensioni: 20 mq per 2-5 esemplari (3 mq per ogni animale in più); altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: Devono essere presenti strutture in quantità adeguata al numero di individui per arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi, sedersi e ritirarsi (soprattutto nella parte della gabbia).

Devono inoltre essere presenti strutture adatte al gioco e a stimolare l'interesse degli animali come corde elastiche, funi, pali, rami, oggetti sospesi, reti e amache.

Altri fattori

Strutture interne ed esterne: Gli animali non devono essere legati. Generalmente in caso di temperature esterne sotto i 15°C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. In caso di animali che non tollerano il freddo potrebbe essere necessario tenere l'ambiente a una temperatura di 22°C. Gli animali devono essere tenuti in gruppo, assolutamente non da soli.

Alimentazione: Per assicurare un'adeguata alimentazione di tutti gli esemplari, compresi quelli gerarchicamente inferiori devono essere sistemati diversi punti di alimentazione. Gli animali devono essere alimentati con una dieta diversificata a base di frutta e verdura, quantità adeguate di proteine animali (insetti e larve di coleotteri, uova, piccoli roditori, carne bollita), foglie, germogli, grano, mais, etc.

7. Rinoceronti

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per ogni individuo.

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 80 mq per ogni individuo; altezza minima della recinzione 1 metro.

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia. Se necessario questa può essere sostituita con segatura, sebbene occorra prestare particolare attenzione affinché gli animali non ne ingeriscano quantità eccessive.

8. Ippopotami

Strutture interne

Dimensioni: 2mx4m per ogni individuo (2x2 m per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Terreno: Lettieria di paglia secca, superficie asciugabile rapidamente, adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne

Dimensioni: 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo).

Clima: Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo.

Terreno: Naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango (se la stagione lo consente).

Inoltre devono avere la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura.

9. Giraffe

Strutture interne

Dimensioni: 12 mq per animale. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto. Clima: Temperatura superiore ai 15°C.

Strutture esterne

Dimensioni: 250 mq per fino a 3 individui.

Terreno: Non sdruciolevole.

Devono avere la possibilità di afferrare il cibo da posizioni elevate, conformemente al loro comportamento naturale.

10. Foche

Le foche dovrebbero disporre di una piscina di 4 x 2.2 x 1 metri (8.8 m³ per 2 animali e 2 m³ in più per ogni animale in più).

Inoltre dovrebbero disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno.

L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

ALLEGATO 3

Disciplina per l'accesso agli esercizi pubblici, commerciali e uffici pubblici

Premesso che per tutte le tipologie trattate si intende che i cani possano accedere alle condizioni preliminari sotto elencate:

unico cane per proprietario o responsabile,
con museruola indossata e guinzaglio (non estensibili al massimo di 1,50 cm di lunghezza)

e premesso altresì che

- quando esistente, il divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all'ingresso del locale o della struttura in questione con apposita indicazione, scritta e disegnata.
- il responsabile dell'esercizio può, in ogni momento, allontanare il conduttore del cane e l'animale nei casi di:
 - disturbo;
 - danni;
 - mancata raccolta delle deiezioni
 - situazione di possibile pericolo per persone o altri animali

sono individuate le seguenti situazioni:

Negozi Registrati ai sensi del Regolamento Comunitario 852/2004 (Alimentari, macellerie, pescherie e comunque dettaglianti di generi alimentari):

l'accesso è vietato in base al regolamento 852/2004 per motivi di igiene.

L'accesso può tuttavia essere consentito in base a una valutazione del rischio sanitario da parte dell'operatore del settore alimentare, che deve essere inserita nel piano di autocontrollo.

Grande Distribuzione con settore alimentare

L'accesso è di norma vietato in base al regolamento 852/2004 per motivi di igiene. Nel caso che la gestione voglia consentirlo deve dividere nettamente la parte alimentare da quella non alimentare, con percorsi e accessi separati, in base a una valutazione del rischio sanitario da parte dell'operatore del settore alimentare, inserita nel piano di autocontrollo.

Ristoranti

Pur ricadendo, in quanto registrati, nell'ambito di applicazione del 852/2004, in questi locali la zona di somministrazione è separata dalla zona di preparazione, manipolazione e conservazione degli alimenti; in forza di questo ragionamento si consente l'accesso ai cani per un numero non inferiore al 10% dei posti a sedere disponibili.

L'animale dovrà, sempre, essere tenuto al guinzaglio; la museruola potrà essere temporaneamente rimossa per consentire l'abbeverata e durante il periodo di permanenza al tavolo assegnato, sempre che questo non pregiudichi le condizioni di sicurezza.

In caso di condizioni particolari il titolare potrà richiedere un'ulteriore limitazione, soggetta a preventiva verifica e ad autorizzazione.

Stabilimenti balneari

L'accesso è vietato per motivi igienico-sanitari. L'accesso è altresì vietato per la zona bar/ristorante quando per accedervi occorre passare necessariamente dall'interno dello stabilimento balneare.

Negozi non Alimentari e Uffici/Edifici

SPAZI INFERIORI AI 16 MQ

Il titolare potrà richiedere, per motivi di pubblica sicurezza, una limitazione all'accesso, consentendo l'entrata di 1 solo cane alla volta.

SPAZI SUPERIORI AI 16 MQ

I cani hanno libero accesso, secondo quanto stabilito dalla legge, con le seguenti eccezioni:

- 1) discoteche, discopub, balere, cinema, teatri ecc.

Ingresso vietato ai cani sia per motivi di sicurezza pubblica (ambienti troppo affollati e che prevedono un'eccessiva vicinanza sia fra cani e persone che fra cani) sia per motivi legati al benessere dei cani stessi (emissioni sonore troppo alte per essere confortevoli).

- 2) aree sportive attrezzate per particolari scopi (stadi, palazzetti, camposcuola, piscine, ecc.).

Nelle piscine l'ingresso, per motivazioni igienico sanitarie, è sempre vietato. Nelle altre strutture l'ingresso è vietato con possibili deroghe limitatamente agli spazi non occupati dagli eventi e comunque non in concomitanza con gli eventi stessi. Le motivazioni sono le stesse di cui al punto precedente.

- 3) Scuole

Medie – Superiori – Università

Accesso libero tranne che durante le lezioni

Elementari

Accesso consentito solo dalla strada al cancello di entrata o, dove la scuola affacci direttamente sulla strada, limitatamente all'atrio.

Materne e nidi

Accesso vietato per motivi igienico sanitari e di pubblica sicurezza.

- 4) Musei

Accesso libero; quando necessario, e su richiesta motivata, autorizzazione di un percorso apposito per gli utenti con animali al seguito.

- 5) Biblioteche

Accesso consentito alla zona prestiti e consultazione, interdetto alla sala lettura

Uffici Pubblici

Accesso consentito in tutti gli uffici pubblici, fino ad un certo numero di animali: il numero deve essere stabilito, a cura del titolare dell'ufficio, in base al concetto che per ogni cane si deve calcolare una “zona sicura” di 2,50 m di raggio. La limitazione deve essere adeguatamente esposta. Tutti i cani devono indossare la museruola per tutto il tempo della permanenza.

Mezzi Pubblici

Accesso consentito secondo quanto disposto dal regolamento dell'Azienda dei Trasporti, in linea con le vigenti disposizioni regolamentari comunali.

ALLEGATO 4

Modelli A, B, C, D, E

MODELLO A

**Al Dirigente A.U.S.L.,
U.F. Veterinaria di Livorno**

**Autocertificazione per i negozianti che vendono animali
vivi
(ai fini del benessere animale)**

Io sottoscrittola _____, natola a _____

il _____ e residente in _____, indirizzo_____

_____, C.F._____

tel. fisso _____, tel. celi. _____, e-mail_____

titalolqualifica

In qualità di:

- ☐ **Titolare della ditta individuale**
- ☐ **Legale rappresentante**

Della				
Forma giuridica	Denominazione	Con sede legale nel Comune di	In {Via, P.zza}	Numer o
..... .		Provincia di	CAP	
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di	Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARO, sotto la mia responsabilità:

➤ Specie animali vendute:

- ☐ CANI ☐ PESCI TROPICALI
☐ GATTI ☐ UCCELLI ORNAMENTALI
☐ FURETTI ☐ TARTARUGHE D'ACQUA DOLCE
☐ CONIGLI NANI ☐ RETTILI
☐ ALTRI PICCOLI RODITORI ☐ ALTRO (Specificare)

➤ I cani ed i gatti presenti in negozio vengono custoditi dentro le gabbie soltanto durante l'orario di apertura al pubblico, durante gli intervalli fra l'apertura mattutina e quella pomeridiana e durante il trasporto. Dopo la chiusura gli animali

➤ • Le gabbie e/o i recinti dove vengono custoditi i cani ed i gatti presenti in negozio rispettano almeno le dimensioni minime indicate dal D.Lgs. 116/92 e precisamente:

	LARGHEZZ	LUNGHEZZ	PROFONDITA'	SPECIE	n° massimo
	cm	A			
GABBIA					
GABBIA 2					
GABBIA 3					
GABBIA 4					
GABBIA 5					
GABBIA 6					
GABBIA 7					
GABBIA 8					
GABBIA 9					
GABBIA					

➤ Sono garantite condizioni confortevoli ambientali (ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità per tutte le specie e tipologie di animali presenti)

➤ .Tutti gli animali presenti dispongono con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente e di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze

➤ Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali sono regolarmente ripuliti e le deiezioni tempestivamente rimosse

➤ Le persone che accudiscono e manipolano gli animali presenti sono in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio di dette attività

➤ Tutti i cani, i gatti ed i furetti presenti in negozio per la vendita sono singolarmente identificati tramite microchip. I cani ed i gatti presenti hanno tutti un'età superiore ai 60 gg. ed i cani sono regolarmente iscritti alla competente anagrafe canina

Allego alla presente la seguente documentazione:

☐ Copia di un documento di identità

☐ Planimetria negozio, firmata dal titolare o dal legale rappresentante

☐ Ricevuta ticket per sopralluogo (da effettuare secondo le modalità indicate dalla A.U.S.L.) CI Relazione tecnica sulle modalità di detenzione e cura degli animali presenti

☐ Lista dipendenti e/o collaboratori a contatto con gli animali (generalità e qualifica):

1)

2)

3)

4)

5)

Data

Firma

Informativa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Livorno, li

Firma

Si informa che il titolare del trattamento é A.U.S.L. e che il Responsabile del trattamento é il Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

MODELLO B

REGISTRO AZIENDALE

Carico - Scarico

Canì Gatti Furetti

Nome o Ragione sociale Negozio

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice Fiscale titolare

Indirizzo

Responsabile registro^(*)

Codice Fiscale^(*)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Indicare solo se diverso dal titolare

[illegible]

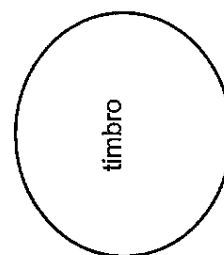
pag. n° _____

Il presente registro dell'Azienda

con sede in

si compone di n° ----- pagine numerate dal n° 1 al n° -----

Livorno ____/____/____



timbro

Ufficio Vidimante

MODELLO C

**Al Dirigente A.U.S.L.,
U.F. Veterinaria di Livorno**

**Autocertificazione per le attività di toelettatura
(ai fini del benessere animale)**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____ e residente in _____, indirizzo _____
_____, n° _____, C.F. _____
tel. fisso _____, tel. cell. _____, e-mail _____,
titolo\qualifica _____

In qualità di:

- ☐ **Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante**

Della				
Forma giuridica	Denominazione	Con sede legale nel Comune di	In (Via, P.zza)	Numero
.....		Provincia di	CAP	
.....				
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di	Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
.....				

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARO, sotto la mia responsabilità:

I locali adibiti a toelettatura sono:

- ☐ Correttamente areati ed illuminati
☐ Igienicamente idonei allo scopo destinato
☐ Dispongono di pareti lavabili e disinfettabili
☐ Dispongono di adeguata dotazione idrica e relativi scarichi fognari
☐ Nei locali gli animali sostano solo per il tempo necessario alle operazioni di toelettatura stesse, con espresso divieto di sosta al di fuori dell'orario di apertura dell'esercizio

Allego alla presente la seguente documentazione:

- ☐ Copia di un documento di identità
☐ Planimetria negozio, firmata dal titolare o dal legale rappresentante
☐ Ricevuta ticket per sopralluogo (da effettuare secondo le modalità indicate dalla A.U.S.L.)
☐ Lista dipendenti e/o collaboratori a contatto con gli animali (generalità e qualifica):

1)

2)

3)

4)

5)

Data _____

Firma

Informativa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Livorno, li

.....
Firma

Si informa che il titolare del trattamento è A.U.S.L. e che il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

MODELLO D

**Al Dirigente A.U.S.L.,
U.F. Veterinaria di Livorno**

**Autocertificazione per impianti di animali da compagnia*
(ai fini del benessere animale)**

* allevamento, addestramento, commercio o custodia

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____ e residente in _____, indirizzo _____
_____, n° _____, C.F. _____
tel. fisso _____, tel. cell. _____, e-mail _____,
titolo\qualifica _____

In qualità di:

- ☐ **Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante**

Della				
Forma giuridica	Denominazione	Con sede legale nel Comune di	In (Via, P.zza)	Numero
.....		Provincia di	CAP	
.....				
Iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di	Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
.....				

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARO, sotto la mia responsabilità:

➤ **tipologia di impianto:**

- ☐ ADDESTRAMENTO
☐ ALLEVAMENTO
☐ COMMERCIO (GROSSISTA)
☐ CUSTODIA
☐ ALTRO (specificare) _____

➤ **Specie animali detenute:**

- | | |
|---|--|
| ☐ CANI | ☐ PESCI TROPICALI |
| ☐ GATTI | ☐ UCCELLI ORNAMENTALI |
| ☐ FURETTI | ☐ TARTARUGHE D'ACQUA DOLCE |
| ☐ CONIGLI NANI | ☐ RETTILI |
| ☐ ALTRI PICCOLI RODITORI | ☐ ALTRO (Specificare) _____

_____ |

- Indicare sinteticamente gli scopi dell'attività :

- Le gabbie e/o i recinti dove vengono custoditi i cani e i gatti rispettano almeno le dimensioni minime indicate dal D.Lvo 116/92 e precisamente:

	LARGHEZZA cm	LUNGHEZZA cm	PROFONDITA' cm	SPECIE	n° massimo ANIMALI
GABBIA 1					
GABBIA 2					
GABBIA 3					
GABBIA 4					
GABBIA 5					
GABBIA 6					
GABBIA 7					
GABBIA 8					
GABBIA 9					
GABBIA 10					

- Sono garantite condizioni confortevoli ambientali (ventilazione, temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità per tutte le specie e tipologie di animali presenti)
- Tutti gli animali presenti dispongono con continuità di acqua potabile rinnovata quotidianamente, di adeguate quantità di cibo adatto alle specifiche esigenze
- Le mangiatoie, gli abbeveratoi e gli altri attrezzi utilizzati per l'alimentazione degli animali sono regolarmente puliti e le deiezioni tempestivamente rimosse
- Le persone che accudiscono e manipolano gli animali presenti sono in possesso delle cognizioni fondamentali per l'esercizio di dette attività
- Tutti gli animali presenti sono in regola con le normative nazionali, regionali e comunali relative alle diverse specie
- I cani di età superiore ai 60 gg. sono regolarmente iscritti alla competente anagrafe canina

Allego alla presente la seguente documentazione:

- ☐ Copia di un documento di identità
- ☐ Planimetria negozio, firmata dal titolare o dal legale rappresentante
- ☐ Ricevuta ticket per sopralluogo (da effettuare secondo le modalità indicate dalla A.U.S.L.)
- ☐ Iscrizione Camera di Commercio
- ☐ Relazione tecnica sulle modalità di detenzione e cura degli animali presenti
- ☐ Lista dipendenti e/o collaboratori a contatto con gli animali (generalità e qualifica):

1)

2)

3)

4)

5)

Data _____

Firma

Informativa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Livorno, li

.....
Firma

Si informa che il titolare del trattamento è A.U.S.L. e che il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

MODELLO E

**Al Dirigente A.U.S.L.,
U.F. Veterinaria di Livorno**

**Autocertificazione per attività di Pet Therapy
(ai fini del benessere animale)**

Io sottoscritto/a _____, nato/a a _____,
il _____ e residente in _____, indirizzo _____
_____, n° _____, C.F. _____
tel. fisso _____, tel. cell. _____, e-mail _____,
titolo\qualifica _____

In qualità di:

- ☐ **Titolare della ditta individuale
Legale rappresentante**

Della				
Forma giuridica	Denominazione	Con sede legale nel Comune di	In (Via, P.zza)	Numero
.....		Provincia di	CAP	
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di	Numero di iscrizione al Registro delle Imprese	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	
.....				

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000

DICHIARO, sotto la mia responsabilità:

➤ Specie animali utilizzate:

- ☐ CANI
☐ GATTI
☐ FURETTI
☐ CONIGLI NANI
☐ ALTRI PICCOLI RODITORI
☐ ALTRO (Specificare) _____

➤ Indicare sinteticamente la tipologia e gli scopi dell'attività :

MODELLO F

MODULISTICA PER DENUNCIA DI CUCCIOLATE

**DI RESIDENTI NEL COMUNE DI LIVORNO REG. COMUNALE LIVORNO ART. 27 DELIBERA N° 133 DEL 16/07/07
ALL'U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA DELL'Az. U.S.L 6 DI LIVORNO, zona Livornese**

Il/la sottoscritto/a..... nato/a a.....

..... il, residente in provincia di (.....) nel Comune di.....

..... loc./Via.....

Tel. Fisso n°..... Tel. cellulare n°..... E-mail.....

Documento (tipo e n°)

Proprietario/detentore del cane di razza

età identificato con tat/microchip n°.....

Segni particolari

In ottemperanza al Regolamento del Comune di Livorno,

DENUNCIA LA CUCCIOLATA NATA IN DATA

N°	NOME CUCCIOLO	M/F	RAZZA	MANTELLLO
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

E si impegna a comunicare a codesta U.F., entro i termini stabiliti dal Regolamento Comunale, eventuali cessioni a qualsiasi titolo o decessi dei cuccioli sopraindicati, qualora avvenissero prima dei termini stabiliti dalla L.R. 43/95 e successive modifiche sull'anagrafe canina.

Informativa

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Livorno, li

Firma

Si informa che il titolare del trattamento è A.U.S.L. e che il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.

Luogo e data Firma.....

Spazio riservato all'ufficio:

Il ricevente

timbro

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 4f09223912d54e1172e6a6d6c4af3ce79f8a0d7c592e3c1120835795ab4ef80f

Firme digitali presenti nel documento originale

RICCARDO PUCCIARELLI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.235/2018

Data: 29/11/2018

Oggetto: PROPOSTA MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=96a66a31bb05a865_p7m&auth=1

ID: 96a66a31bb05a865